



REGOLAMENTO

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 – Il Regolamento

1. L'osservanza del presente regolamento allo Statuto è obbligatoria per tutti gli associati, i frequentatori del circolo, i corsisti.
2. Il regolamento attua e integra quanto disposto dallo statuto del club. Regola le materie non disciplinate dallo stesso. Non può mai derogare alle leggi e allo statuto del club.

Articolo 2 – Il club

1. L'attività del club è estranea ad ogni influenza politica, religiosa e di razza, non persegue scopi di lucro.
2. Questo carattere va inteso nel senso che possono essere iscritti al Taranto Yacht Club soci di qualunque tendenza politica, religiosa e di appartenenza etnica con divieto assoluto di qualsiasi attività propagandistica in genere in seno al club.
3. Il club persegue lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica della vela e degli altri sport nautici, intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci. È incentivata non solo la pratica sportiva ma anche la vita associativa del club da svolgersi in un quadro di condivisione, democraticità e uguaglianza dei diritti volto alla realizzazione concreta di quegli ideali di amicizia, lealtà, correttezza che da sempre hanno caratterizzato lo spirito olimpico.

Titolo II I soci

Articolo 3 - I soci atleti

1. Sono soci atleti coloro che, non avendo compiuto il diciottesimo anno di età, sono tesserati Fiv con il Taranto Yacht Club e frequentano attivamente il circolo partecipando regolarmente alle attività della scuola vela.
2. Il riconoscimento di socio atleta viene effettuato dal consiglio direttivo su proposta del direttore sportivo o dell'istruttore della scuola vela e decorre dall'anno successivo al conseguimento dei requisiti richiesti.
3. È fatto obbligo ai soci atleti il deposito in segreteria di un certificato medico in corso di validità accompagnata dalla dichiarazione dei genitori o loro facenti veci che li autorizzi a praticare attività sportiva e frequentare il circolo liberamente. Li stessi sono tenuti ad aggiornare il proprio certificato medico prima della scadenza. Prima del deposito di tale certificato e della dichiarazione i Soci atleti non possono praticare alcuna attività.



4. I soci atleti pagano una quota associativa ridotta stabilita annualmente dal consiglio direttivo. Sono convocati regolarmente alle assemblee ordinarie cui prendono parte senza diritto di voto.
5. I soci atleti si impegnano a rispettare tutte le regole dettate dalla Federvela cui sono tesserati tramite il Taranto Yacht Club e della carta dello sportivo. Si impegnano altresì al rispetto dello statuto del club e del presente regolamento.
6. I soci atleti assumono l'impegno di diffondere la pratica della vela partecipando alle iniziative di promozione organizzate dal Club, a presentare tale sport presso i loro conoscenti che possono invitare al club negli orari di apertura.
7. I soci atleti possono frequentare il club al pari dei soci ordinari. Sotto la responsabilità di un maggiorenne possono chiedere la club house per organizzare eventi ricreativi. Ai sensi dell'articolo 20 del presente regolamento possono utilizzare le imbarcazioni sociali al di fuori degli orari di lezione per allenamenti.
8. I soci atleti si rendono disponibili nella formazione di equipaggi per la partecipazione a regate sociali o altri eventi che coinvolgono il club.
9. I soci atleti possono essere oggetto di ammonizione ai sensi dell'art. 4 comma 9 del presente regolamento.

Articolo 4 – I Soci Ordinari

1. Sono soci ordinari tutti coloro che a norma dell'art. 4 dello statuto sono iscritti al Club e tesserati alla Fiv.
2. I soci possono essere sia maggiorenni che minorenni. Nel caso di socio minorenne il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione.
3. I soci, dal momento della loro ammissione, hanno il diritto di partecipare alle assemblee sociali. Se maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Possono ricoprire cariche sociali nel rispetto dei requisiti dello statuto. Hanno diritto a frequentare liberamente il circolo e a prendere parte alle iniziative organizzate dallo stesso.
4. I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, il presente regolamento, lo statuto della Federvela, tenere un comportamento corretto nei confronti degli associati volto al massimo rispetto e non disturbo della vita sociale. Devono collaborare alla vita sociale.
5. I soci, ai sensi dell'art. 4 hanno l'obbligo di pagare la quota sociale entro il 28 febbraio di ogni anno qualora non intendano dimettersi tramite presentazione per iscritto delle dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale comunicazione può essere fatta anche tramite posta elettronica non



certificata. In questo caso perché le dimissioni siano efficaci occorre che la segreteria confermi l'avvenuta ricezione delle dimissioni.

6. I soci ordinari perdono la loro qualifica ai sensi dell'art. 7 dello statuto per dimissione volontaria, morosità, radiazione e scioglimento della associazione.

7. La radiazione deve essere deliberata secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 7 dello statuto e integrato dal presente regolamento. È atto grave e straordinario. Le azioni ritenute disonorevoli devono essere considerate sempre intenzionali così come deve essere intenzionale l'ostacolo al buon andamento dell'associazione stessa. Sono ritenute disonorevoli la azioni volte alla commissione di illeciti penali sia all'interno del club sia sui campi sportivi ove si gareggia a nome del club. Parimenti è disonorevole l'aver intrapreso azioni volte a contrastare apertamente, al di fuori dei modi contemplati dalla legge e dallo statuto, le disposizioni del consiglio direttivo o dei singoli consiglieri che agiscono in nome del club in quanto è ostacolo al buon andamento del sodalizio stesso.

8. La decadenza per morosità avviene per dichiarazione del consiglio direttivo a conclusione della procedura di mora disciplinata dall'art. 7 del presente regolamento. Il verbale che dichiara il socio decaduto deve essere comunicato al diretto interessato.

9. I soci possono essere altresì oggetto di ammonizione da parte del consiglio direttivo a conclusione del procedimento disciplinato dall'art. 27 del presente regolamento. L'ammonizione viene comminata per comportamenti anche colposi che hanno disturbato in vario modo la vita associativa intesa sia nel suo insieme sia nella fruibilità degli spazi sociali da parte dei singoli soci. L'ammonizione deve essere sempre comminata sulla base di azioni e fatti precisi e circostanziati debitamente provati nel corso del procedimento di cui all'art. 27. Nel decidere sull'ammonizione il consiglio direttivo prende gli eventuali provvedimenti necessari per rimuovere eventuali danni derivanti dalla condotta del socio.

Articolo 5 – I tesserati frequentatori

1. Sono tesserati frequentatori tutti quei soggetti maggiorenni che abbiano effettuato presso il club l'affiliazione alla Federvela in qualità di frequentatori ai sensi della normativa sul tesseramento FIV approvata per l'anno in corso oppure affiliazione presso altra federazione del c.o.n.i. (a titolo esemplificativo: fick, fin, ecc.) come soci ordinari o atleti o frequentatori ovvero amatori e abbiano pagato la quota annuale ridotta stabilita dal direttivo

2. I tesserati frequentatori non sono soci ordinari né atleti, sono autorizzati a frequentare le strutture del club ma non possono praticare attività sportiva ma solo l'attività ricreativa prevista dallo status delle rispettive tessere federali. Sono tenuti ad osservare lo statuto sociale e il presente regolamento come se fossero soci ordinari.

3. L'affiliazione quale tesserato frequentatore ha validità un anno ed è rinnovabile.



4. Qualora tali associati intendano svolgere attività sportiva velica presso il club possono in ogni momento cambiare la propria posizione nei confronti della Federvela presentando certificato medico per la pratica sportiva in corso di validità. In tale caso potranno frequentare il club solo in qualità di corsisti qualora non intendano presentare domanda come soci ordinari.

Articolo 6 – I soci onorari

1. I soci onorari sono nominati dall'assemblea dei soci. Essi hanno durata fino a revoca da parte della stessa.

2. I soci onorari sono scelti tra coloro che, pur non essendo mai stati soci ordinari, hanno contribuito o possano influire in modo particolarmente efficace allo sviluppo del club e degli sport nautici.

3. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale per l'anno di nomina.

4. I soci onorari hanno il diritto di frequentare il club, partecipare all'assemblea ordinaria senza diritto di voto né rivestire cariche sociali e prendere parte alle iniziative sociali proposte. Qualora non siano tesserati fiv, se vorranno prendere parte all'attività sportiva dovranno iscriversi alla federazione presso il club.

Articolo 7 – Mora del socio

1. Il socio che ha l'obbligo di pagare la quota sociale ai sensi dell'art. 4 dello statuto e non adempie entro il 28 febbraio di ogni anno è considerato moroso.

2. Dopo il 28 febbraio di ogni anno il segretario predispone un elenco dei soci morosi con le relative somme dovute a vario titolo e ne informa il Presidente.

3. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno del primo consiglio direttivo utile la discussione sulla mora dei soci indicati.

4. Il consiglio direttivo a maggioranza semplice adotta le decisioni del caso e autorizza il segretario a iniziare il contraddittorio con il socio moroso che sarà fatto tramite posta ordinaria o elettronica.

5. Ogni risposta del socio in merito alla questione verrà riferita al Presidente e al consiglio direttivo.

6. Decorsi i due mesi dal termine del 28 febbraio il segretario formerà l'elenco dei soci ancora morosi e ne informerà il Presidente.

7. Il presidente inserirà la questione all'ordine del giorno del primo consiglio direttivo utile.

8. Il consiglio direttivo, preso atto dei mancati pagamenti dichiarerà decaduti i soci morosi ai sensi dell'art. 7 dello statuto e, qualora i soci abbiano in essere un contratto di rimessaggio con il club, incaricherà il segretario generale di costituire in mora il socio moroso.



9. Il segretario generale costituirà in mora tramite lettera raccomandata il socio armatore moroso indicando in modo chiaro e dettagliato le somme dovute, avvertendo lo stesso che questo è decaduto dalla qualità di socio e non è più autorizzato ad accedere al circolo, che continuerà a pagare il contratto di rimessaggio fino alla rimozione della propria imbarcazione dal club, che le somme dovute saranno rimosse secondo procedure di legge con aggravio di spese a suo carico.

10. Il segretario informa senza indugio il Presidente della risposta del socio moroso e concorda con il consiglio direttivo le successive azioni da intraprendere.

Titolo III Organi

Sociali Articolo 8 – L'assemblea

1. L'assemblea ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni straordinarie ed ordinarie. Il suo funzionamento è regolato dallo statuto sociale agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

2. L'assemblea ordinaria dei soci è costituita dai Soci ordinari in regola con tutti gli adempimenti sociali, dai soci atleti e dai soci onorari. Hanno diritto di voto solo i soci ordinari.

3. L'assemblea straordinaria dei soci è costituita dai soci ordinari in regola con gli adempimenti sociali.

4. I soci ordinari possono farsi rappresentare da altri soci con diritto di voto. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci, oltre sé stesso.

5. Avuta notizia dell'assemblea ciascun socio potrà inoltrare domanda di inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno al Presidente. Se la domanda è sottoscritta da almeno un decimo degli associati il Presidente è obbligato a inserire l'argomento proposto all'ordine del giorno. In tutti gli altri casi decide con parere motivato.

Articolo 9 – Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è disciplinato dagli articoli 14, 15, 16 e 17 dello statuto.

2. Oltre ai compiti indicati all'articolo 17 il consiglio direttivo prende decisioni in merito ai collaboratori e volontari sportivi del club, controlla la gestione della scuola vela, sceglie gli istruttori, nomina il direttore sportivo, è responsabile della manutenzione ordinaria della struttura sociale, decide in merito sulla assegnazione delle chiavi della club house e sulla sua gestione, sceglie le modalità di utilizzo delle imbarcazioni sociali, gestisce in collaborazione coi soci armatori lo spazio assegnato ai posti barca, autorizza gli eventi socio ricreativi, decide le questioni disciplinari ai sensi del presente regolamento, organizza i gruppi di lavoro ed è responsabile del loro controllo e corretto



andamento, controlla l'operato dei singoli consiglieri componenti il direttivo qualora questi siano a capo di aree specifiche (scuola vela, segreteria, tesoreria), autorizza le spese straordinarie superiori ai 300 euro ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del presente regolamento.

3. Il consiglio direttivo decide altresì ogni questione relativa alla gestione del club che non comporti atti di straordinaria amministrazione e sia ricompresa negli scopi istituzionali del club.

4. Qualora sia previsto dal regolamento o vi sia una questione che necessita di una trattazione urgente e immediata il consiglio direttivo può decidere in via informale. Tuttavia, in caso di decisione urgente, la questione decisa deve poi essere messa all'ordine del giorno della successiva riunione formale del consiglio per la sua ratifica. In caso di mancata conferma la decisione decade e si considera come mai presa.

5. Quando il consiglio direttivo decide in via informale non è necessaria la convocazione dei consiglieri in riunione ma è sufficiente che gli stessi siano contattati anche telefonicamente o via mail ed esprimano il loro parere in merito alla questione oggetto di discussione.

6. I Consiglieri dovranno essere convocati in un termine congruo prima della data fissata per la riunione. Nel caso la richiesta di convocazione venga fatta dai Consiglieri, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro dieci giorni, in caso di inadempienza il Consiglio sarà convocato dal Vicepresidente o, in sua vece, dal segretario. Nel verbale della riunione verrà annotato il motivo della convocazione straordinaria.

7. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito, anche informale, del Presidente, e senza diritto di voto, i Soci membri dei comitati di lavoro ed il Direttore Sportivo, quando il Consiglio si riunisca per la discussione di argomenti di interesse comune ad essi.

Articolo 10 – Il Presidente

1. La carica di Presidente è disciplinata dall'art. 18 dello statuto oltre che dal presente regolamento.

2. Rappresenta ufficialmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci e ne redige i processi verbali; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dal Club e può delegare un membro del direttivo per la firma della stessa ove previsto dalla legge.

3. Il presidente sovrintende al regolare funzionamento del club, controlla l'operato dei singoli consiglieri nei relativi settori di competenza, coopera con il segretario nelle questioni disciplinari. Ha diritto ad essere informato su tutto quanto accade, di consigliare individualmente i membri del direttivo e di illustrare eventuali problematiche connesse alle singole decisioni.

4. Qualora una decisione di un singolo consigliere possa pregiudicare in qualche modo l'associazione il Presidente ha il potere di sospenderne temporaneamente gli effetti e rimettere la questione al consiglio direttivo per le decisioni del caso.



5. In sua assenza i suoi compiti vengono svolti dal vicepresidente.

6. Il presidente con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può delegare altri Componenti a rappresentare l'associazione presso altre associazioni, Federazioni sportive, Società, Enti Pubblici e privati, con cui il club abbia dei rapporti. Tale delega deve essere riportata nel verbale della riunione del Consiglio Direttivo in cui è stata approvata.

Articolo 11 – Il Vicepresidente

1. La carica di Vicepresidente è disciplinata dall'art. 19 dello statuto oltre che dal presente regolamento.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Articolo 12 – Il segretario

1. La carica di Segretario è disciplinata dall'art. 20 dello statuto oltre che dal presente regolamento.

2. Il segretario è responsabile della corretta gestione dell'attività di segreteria all'interno del circolo sportivo, sovrintende e controlla il tesseramento dei soci, coordina l'attività dei segretari ed è responsabile della tenuta dei libri sociali prescritti dalla legge (albo soci, raccolta verbali direttivo e assemblee) nonché del registro della corrispondenza. Può elaborare a tal scopo direttive volte ad organizzare al meglio l'attività di segreteria.

3. Il segretario partecipa alle riunioni del direttivo e ha diritto di voto tranne nel caso in cui questo decida di questioni disciplinari ai sensi dell'art. 27 del regolamento. Istruisce le decisioni del consiglio direttivo ove qualvolta sia necessario affrontare problematiche che richiedano la soluzione di questioni amministrative o la conoscenza di determinate informazioni specifiche.

4. Il segretario cura, ai sensi dello statuto, l'esecuzione delle decisioni del presidente e del consiglio direttivo, controlla che i soci rispettino lo statuto e regolamento e, nel caso sia necessario, esercita l'azione disciplinare.

Articolo 13 – Il tesoriere

1. La carica di Tesoriere è disciplinata dall'art. 20 dello statuto oltre che dal presente regolamento.

2. Il Tesoriere è il responsabile della gestione di cassa, attende alla scritturazione ed alla contabilità del patrimonio sociale e tiene l'inventario dei mobili e dei beni sociali secondo quanto prescritto dalla legge. Il tesoriere provvederà a depositare in un conto corrente bancario intestato al "Taranto Yacht Club", le disponibilità liquide sociali.



3. Alla fine di ogni semestre il Tesoriere deve presentare al Consiglio lo stato della sua gestione e proporre eventuali variazioni al bilancio preventivo. Il tesoriere illustra all'Assemblea ordinaria il bilancio consuntivo e preventivo.
4. Il Tesoriere, dal momento che assume la carica con nomina del consiglio direttivo, ha il potere esclusivo di emettere assegni sul conto corrente dell'associazione, di ordinare bonifici ed effettuare pagamenti presso qualsiasi banca ed istituto di credito.
5. Il tesoriere può pagare le spese già decise nel bilancio preventivo e in via straordinaria spese fino a 300 euro senza approvazione del direttivo.
6. Tutte le spese superiori a 300 euro avranno la necessità di avere almeno un preventivo che dovrà essere approvato dal direttivo. Dovrà essere approvato anche il documento consuntivo qualora questo abbia subito una variazione rispetto al preventivo.

Articolo 14 – Il direttore sportivo

1. Il Direttore Sportivo viene nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per un anno solare. Può essere scelto tra i soci ordinari o può essere esterno al Club. Sovrintende all'organizzazione dell'attività sportiva, cura i rapporti con gli istruttori, il personale addetto alla gestione della scuola vela e i genitori degli allievi minorenni. Su incarico del consiglio direttivo cura i rapporti con le Federazioni sportive e riferisce al Presidente.
2. Presenta al Consiglio Direttivo per la sua approvazione, alle fine della stagione estiva, il programma che intende svolgere per l'anno successivo e illustra al Consiglio Direttivo il programma svolto ed i risultati ottenuti nella precedente stagione.
3. Su richiesta del Presidente è convocato con il consiglio direttivo ai sensi dell'art. 9 comma 4 del presente regolamento ogni qualvolta questo sia ritenuto necessario.
4. Il Direttore Sportivo non è retribuito per i compiti svolti ma ha diritto ad un rimborso spese previa approvazione preventiva del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – I gruppi di lavoro

1. I gruppi di Lavoro sono composti da almeno tre soci, scelti anche tra i Consiglieri, restano in carica non più di un anno solare e sono nominati dal Consiglio Direttivo.
2. Qualora sia ritenuto opportuno, per singole materie, un gruppo di lavoro può essere composto anche da un solo socio che opera in sinergia con il consiglio direttivo.
3. Ogni gruppo si occupa dell'organizzazione di una particolare disciplina sportiva o di un particolare settore dell'attività del club scelto dal direttivo al momento della nomina.



4. Ogni gruppo al momento della nomina elegge un portavoce che dovrà riferire al Consiglio circa l'attività svolta. Il segretario vigilerà circa l'attività svolta in conformità alla nomina ricevuta.

Articolo 16 – I collaboratori del club

1. I collaboratori sono scelti dal Consiglio Direttivo per il regolare funzionamento del Club. Le loro mansioni e il loro orario di lavoro sarà approvato dal Consiglio e reso noto ai soci.

2. Il segretario curerà i rapporti tra i collaboratori, il Presidente e il consiglio direttivo e vigilerà sul rispetto delle mansioni e dell'orario di lavoro. Vigilerà altresì sull'attività degli stessi.

3. I soci sono tenuti al massimo rispetto dei collaboratori e degli eventuali volontari sportivi.

4. Gli eventuali reclami sull'operato dei collaboratori dovranno essere inoltrate per iscritto alla Segreteria evitando rimproveri diretti. I reclami, annotati sul diario di segreteria e sottoscritti dal socio esponente, dovranno vertere su fatti precisi e circostanziati con l'indicazione delle possibili fonti di prova. Il segretario non potrà prendere in considerazione reclami non sottoscritti, voci non riferibili a determinati soci, lamentele su fatti imprecisati e privi di ogni prova.

5. Il segretario, accolto il reclamo, procederà ai sensi dell'articolo 27 nell'esercizio dell'azione disciplinare.

Titolo IV I beni sociali

Articolo 17 – La sede sociale

1. La sede sociale può essere frequentata da tutti i soci negli orari di apertura della Segreteria. I soci autorizzati, in possesso di chiavi potranno accedervi ogni qualvolta lo riterranno opportuno.

2. La segreteria renderà noto ai Soci i giorni e gli orari in cui questi potranno liberamente frequentare la sede sociale.

3. Hanno diritto ad avere le chiavi di accesso alla sede tutti i soci che hanno un contratto di rimessaggio in essere previa compilazione di apposito modulo in segreteria. Assumendo il possesso delle chiavi ne diventano responsabili in caso di furto o smarrimento. In tale caso sono tenuti a comunicare con la massima celerità alla segreteria quanto accaduto. Non dovranno rilasciare copia delle chiavi ad alcuno e dovranno riconsegnarle alla scadenza del rimessaggio.

4. I soci armatori avranno il possesso delle chiavi e ne saranno responsabili. Nel gestire la propria attrezzatura curerà di non danneggiare quella degli altri e rispetteranno l'ordine e la pulizia dell'ambiente.



Articolo 18 – La club House

1. Tutti i soci hanno diritto a frequentare la club house, possono intrattenersi a loro piacimento, consultare libri e riviste e visionare filmati. Possono inoltre organizzare gruppi di studio specifici, dando preavviso alla Segreteria.
2. Il socio è tenuto al rispetto della quiete degli altri presenti, del materiale sociale e della pulizia dell'ambiente.
3. La club house può essere richiesta per organizzare piccoli intrattenimenti anche privati ed esclusivi. Il direttivo deciderà l'autorizzazione all'evento in via informale. Il direttivo, inoltre, fisserà annualmente una quota contributo per l'uso esclusivo della club house. In tal caso il socio richiedente sarà responsabile della stessa sia per quanto riguarda il rispetto del materiale sociale sia per la pulizia successiva al meeting.
4. Ogni socio ordinario che frequenti assiduamente il club può richiedere le chiavi di accesso alla club house. Il consiglio direttivo deciderà su istanza scritta presentata dal socio. In caso di rilascio delle chiavi egli firmerà la dichiarazione di assunzione di responsabilità e verserà una cauzione di 10 euro.
5. Qualora il consiglio direttivo respinga la richiesta del socio questi potrà fare appello alla successiva assemblea ordinaria. Parimenti il consigliere contrario alla consegna delle chiavi potrà riproporre la questione in assemblea.
6. La segreteria terrà nota dei soci in possesso delle chiavi.
7. Il consiglio direttivo potrà, con giudizio motivato, richiedere la restituzione immediata delle chiavi.

Articolo 19 – La cucina

1. La cucina non fornisce servizio mensa o catering.
2. Ogni socio ha diritto ad usare la cucina e il frigorifero assumendo la responsabilità di non arrecare danni e garantendo la massima pulizia al termine del suo uso.
3. Ogni socio può usufruire del caffè e di piccoli alimenti conservati presso la cucina previo contributo spese.

Articolo 20 – Utilizzo imbarcazioni sociali

1. Alcune imbarcazioni sociali scelte dal direttivo sono a disposizione di tutti i soci ordinari, frequentatori e atleti in possesso di una tessera federale, previa autorizzazione del direttore



sportivo o dell'istruttore della scuola vela o dell'incaricato di quel determinato settore sportivo che accerterà l'effettiva capacità a condurre l'imbarcazione stessa.

2. I soci sono tenuti, prima dell'utilizzo a versare in Segreteria o ad altro addetto una quota contributo per spese di gestione imbarcazioni ed a rilasciare una dichiarazione di assunzione di responsabilità.

3. I soci atleti presenteranno richiesta controfirmata dal genitore e l'istruttore o un velista esperto dovrà vigilare sulla loro attività in mare.

4. I soci atleti possono utilizzare le imbarcazioni sociali per i loro allenamenti e per le regate, previa autorizzazione del Direttore Sportivo o dell'istruttore della scuola vela. I soci atleti che utilizzano le imbarcazioni sociali scelte dal direttivo al di fuori degli allenamenti non sono tenuti a versare una quota contributo per spese di gestione imbarcazioni.

5. L'entità del contributo è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

6. I soci e gli atleti, al di fuori degli allenamenti, sono tenuti ad annotare, sull'apposito registro, la data e l'ora dell'uscita. Al rientro annoteranno l'orario e le eventuali avarie riportate sull'imbarcazione.

7. Ai soci è richiesto il massimo rispetto delle imbarcazioni sociali e delle attrezzature, si richiede pertanto che le imbarcazioni e le attrezzature siano sciacquate con acqua dolce dopo ogni uscita e che le vele siano bene asciutte prima che siano riposte nei loro sacchi.

Articolo 21 – I posti Barca

1. I soci ordinari hanno diritto ad affittare i posti barca presenti nel club dietro pagamento di una quota rimessaggio fissata ogni anno dal consiglio direttivo.

2. La quota rimessaggio comprende unicamente la possibilità di posteggio presso il club dell'imbarcazione, non è compreso all'interno di predetta quota la custodia della stessa, pertanto il Club non è responsabile di furti, danneggiamenti di terzi o derivati da eventi meteorici.

3. Le condizioni contrattuali per il posteggio saranno fissate dal consiglio direttivo in apposito contratto che il socio sottoscriverà prima di portare la propria attrezzatura o imbarcazione. Il rapporto contrattuale sarà a prestazioni equivalenti tenuto conto del particolare rapporto associativo.

4. In ogni caso i proprietari dei natanti e delle attrezzature dovranno garantire una decorosa sistemazione delle stesse. Dovranno gli stessi mettere in sicurezza le proprie imbarcazioni in caso di condizioni meteo avverse e collaborare al ripristino dell'area posteggio qualora sia necessario.

5. Il consiglio direttivo, sentiti i soci armatori, potrà decidere come regolare al meglio la gestione dei posti barca al fine di incentivare l'attività sportiva e le uscite dei singoli soci.



Titolo V Attività sociali

Articolo 22 – I corsi di vela

1. Il Taranto Yacht Club è una scuola vela della Federazione Italiana Vela. Ha come compito istituzionale l'organizzazione di corsi nelle discipline della federazione aperti a tutti e la promozione dello sport sia a livello amatoriale che agonistico.
2. I soci ordinari hanno il diritto di frequentare tutti i corsi organizzati dal Club. Per i corsi a numero chiuso sarà favorita la partecipazione dei soci che per primi hanno inoltrato la richiesta.
3. Il club può anche organizzare corsi o manifestazioni in altre discipline sportive non associate alla federvela ma sempre collegate al mondo degli sport nautici. In tale caso potrà avvalersi di consulenti esterni il cui compenso e spese saranno pagate dagli iscritti ai corsi o secondo modalità stabilite caso per caso dal consiglio direttivo.

Articolo 23 – Eventi socio ricreativi

1. Il club organizza periodicamente cene o eventi sociali finalizzati anche alla raccolta fondi per progetti specifici o finanziamento della scuola vela.
2. Tutti i soci possono prendere parte a questi eventi e sono invitati a collaborare per la realizzazione degli stessi.
3. È previsto il pagamento di una quota di partecipazione quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento.
4. I soci, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del regolamento, possono organizzare singoli eventi sia a partecipazione esclusiva che aperti agli altri soci previa autorizzazione del consiglio direttivo che deciderà in via informale. In tali casi la responsabilità circa la gestione degli spazi, eventuali danni arrecati e la pulizia finale dei luoghi è interamente a carico del socio o dei soci che hanno organizzato l'evento. La segreteria, una volta autorizzato l'evento, curerà la firma di apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità e modalità di consegna della sede sociale.

Articolo 24 – Escursioni e viaggi

1. I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le escursioni organizzate dal Club. Per le escursioni a numero chiuso sarà favorita la partecipazione dei Soci che per primi hanno inoltrato la domanda. Gli iscritti alle escursioni parteciperanno alle spese sostenute.
2. Il Taranto Yacht Club può organizzare viaggi in Italia ed all'estero, delegando ad apposite agenzie di viaggio l'organizzazione, in occasione di eventi sportivi o per semplice diporto. Poiché il Club si



limita a fare da tramite tra il socio e l'agenzia di viaggi è ammessa la partecipazione di familiari e ospiti. Tutte le spese a carico sono dei partecipanti

Titolo VI Procedimenti disciplinari

Articolo 25 – Comitato dei Garanti

1. Ogni anno l'assemblea ordinaria dopo aver approvato il bilancio nomina 3 soci ordinari quali garanti più uno supplente. I 3 formeranno il comitato dei garanti deputato a valutare la corretta attuazione dello statuto e del regolamento da parte del direttivo e in particolar modo a controllare l'esercizio dell'azione disciplinare da parte del segretario. Il supplente sostituirà uno dei garanti che sia direttamente coinvolto nella vicenda oggetto di procedimento disciplinare o in caso di sua impossibilità a partecipare alle decisioni per un periodo eccessivamente lungo.
2. Il comitato di garanzia elegge al suo interno un presidente.
3. Quando il segretario procederà davanti al direttivo per l'ammonizione di uno dei soci o per valutare i comportamenti dei collaboratori del club, dovrà fare ricorso preventivo al comitato dei garanti.
4. Nel ricorso il segretario indicherà in modo preciso il fatto che viene contestato e gli elementi di prova raccolti che possano suffragarlo nonché le regole che ritiene violate. Tale ricorso deve essere scritto ma può essere presentato senza formalità.
5. Il Presidente, ricevuto il ricorso, convoca il comitato, invita segretario e contestato a presentarsi per la discussione.
6. Terminata la discussione il comitato decide se formalizzare l'addebito o respingere il ricorso.
7. Nel decidere il comitato terrà conto: a. Dei fatti addebitati e, se questi sono precisi, circostanziati, concreti o invece siano vaghi e difficilmente riferibili a cose o persone; b. Della possibile violazione di leggi, statuto o regolamenti da parte del contestato e, qualora si contesti solamente un comportamento di disturbo della vita del circolo, se questo è stato idoneo in concreto ad arrecare disagio; c. Degli elementi di prova raccolti e, in particolare, se questi sono capaci di riferire quel danno o quell'azione a quel determinato contestato.
8. La decisione di formalizzare l'addebito viene pubblicata in bacheca del club insieme al ricorso del segretario mentre la decisione di archiviazione rimane segreta come rimane segreto il ricorso del segretario e tutta l'attività informativa precedente.
9. Le decisioni di formalizzazione addebito costituiscono precedente e, qualora si presentino successivamente fatti analoghi il comitato potrà incaricare il solo presidente o uno dei garanti per la discussione.



Articolo 26 – Azione disciplinare

1. Spetta al segretario l'esercizio dell'azione disciplinare.
2. Qualora si tratti di procedimenti relativi alla radiazione egli agisce anche su richiesta del direttivo o del Presidente. In tutti gli altri casi inizia la procedura ove ne ravvisi la necessità e la sua azione sia fondata su elementi concreti capaci di portare ad una decisione positiva del comitato dei garanti e del consiglio direttivo.
3. Ogni socio, che abbia fatto reclamo scritto e adeguatamente motivato contro il comportamento di un socio o di un collaboratore dal quale ritiene di aver subito un danno ingiusto può ricorrere contro la decisione del segretario di non procedere ad azione disciplinare mediante presentazione di lettera di contestazione al Presidente.
4. Il Presidente qualora accolga la contestazione chiede al segretario di motivare la sua scelta di non procedere e, se ritiene la scelta errata, ordina di iniziare l'azione.
5. Il direttivo nella convocazione successiva alla decisione del Presidente deve ratificare la scelta. Il segretario prende parte alla discussione ma non vota.
6. Qualora il direttivo non ratifichi la decisione del presidente l'azione disciplinare si ha come non proposta. 7. Il socio potrà contestare le decisioni del direttivo alla successiva assemblea ordinaria e riservarsi di agire per il risarcimento dei danni ove lo ritenga opportuno.

Articolo 27 – Procedimento disciplinare

1. Il segretario, ricevuto reclamo scritto da parte di socio o dipendenti o rilevando un comportamento scorretto e, ritenuto necessario iniziare l'azione disciplinare, procede ai sensi dei commi successivi.
2. Rilevata la violazione, il segretario procede ad una informale raccolta degli elementi di prova, individua documenti e annota testimonianze.
3. Ove ritenga fondato l'addebito e opportuno procedere il segretario convoca a chiarimenti il socio o il collaboratore che intende contestare. La convocazione è riservata.
4. Se al termine della convocazione il segretario ritiene non necessario procedere chiude il procedimento annotandolo in segreteria e per quel fatto non potranno più essere mosse contestazioni in futuro.
5. Qualora il Presidente ordini di procedere al segretario ai sensi dell'articolo 27 comma 4 del presente regolamento il segretario proseguirà l'azione nonostante l'annotazione di chiusura.



6. Il contestato, durante la convocazione, può accettare il possibile addebito e proporre di collaborare per rimediare ad eventuali danni arrecati col suo comportamento errato. Accettata la proposta il segretario chiude il procedimento ai sensi del comma 4.

7. Ove non vi sia accordo, il segretario, ritenuto necessario procedere, presenterà ricorso al comitato dei garanti per la validazione dell'addebito ai sensi dell'articolo 26 comma 4 del presente regolamento.

8. Ottenuta la formalizzazione dell'addebito da parte del comitato il segretario procederà alla pubblicazione in bacheca della decisione e del ricorso e, a richiedere al Presidente la convocazione del consiglio direttivo.

9. Il presidente, convocato il consiglio direttivo con il contestato, chiederà se è possibile raggiungere un accordo in merito alla questione ove questo non sia stato già raggiunto e proposto dal segretario dopo la decisione del comitato dei garanti. Se sarà raggiunto l'accordo il direttivo lo ratificherà e il procedimento si chiuderà ai sensi del comma 4.

10. In mancanza di accordo il Presidente procederà con la discussione. Il segretario esporrà le ragioni dell'addebito, l'opportunità di procedere, gli elementi di prova raccolti. Potrà convocare, con il permesso del Presidente, testimoni e leggere documenti. Successivamente il contestato potrà replicare portando prove a suo favore.

11. Terminata la discussione il direttivo deciderà senza la presenza del segretario e del contestato. Parimenti, qualora un membro del consiglio direttivo sia direttamente coinvolto nella vicenda in oggetto questi non potrà partecipare alla decisione.

12. Il direttivo potrà respingere la contestazione o confermarla ammonendo il socio e disponendo quanto necessario per rimediare ai danni arrecati dal comportamento oggetto di contestazione. Qualora si discuta in merito al comportamento di un dipendente o collaboratore il direttivo deciderà anche sulla prosecuzione o meno del rapporto col club.

13. La decisione sarà pubblicata in bacheca.

Articolo 28 – Procedimento di radiazione

1. Il procedimento di radiazione dal circolo è disciplinato dall'articolo 7 dello statuto e integrato dal presente regolamento.

2. Ove il segretario raccolga un reclamo su un comportamento di un socio tanto grave da rendere necessaria la radiazione, annotato in segreteria l'addebito né da immediata comunicazione al Presidente e procede alla raccolta delle informazioni necessaria a validare l'accusa.

3. Informato il Presidente, il segretario convoca a chiarimenti il socio che intende contestare e annota quanto detto nella convocazione. Il socio sottoscriverà per presa visione il verbale.



4. Il Presidente, letto il verbale di convocazione del socio contestato, ove ritenga fondata la contestazione convoca il consiglio direttivo invitando il socio.
5. Nel corso del consiglio direttivo il segretario illustrerà gli addebiti e il socio contestato potrà replicare anche allegando prove contrarie.
6. Il socio potrà anche riconoscere l'addebito e proporre un accordo per eliminare le conseguenze negative del suo comportamento.
7. Qualora il consiglio direttivo accetti l'accordo il procedimento si chiude e non potrà più essere contestato al socio quel determinato fatto.
8. In mancanza di accordo, terminata la discussione il consiglio direttivo deciderà senza la presenza del socio.
9. Qualora il consiglio direttivo confermi l'addebito e intenda radiare il socio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 procederà a fissare la discussione nell'ordine del giorno della successiva assemblea.
10. Nel corso dell'assemblea il socio interessato sarà convocato per la disamina degli addebiti e la conferma della decisione del direttivo.

Approvato dall'assemblea ordinaria del 20 giugno 2023 in Taranto.

